

CONDIZIONI

L'abbonamento è obbligatorio per un anno e costa L. 4 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio. Non si vendono numeri separati.

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani.

I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica il 15 e il 30 d'ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia, ed ai giornali che accordano il cambio.

LA NUOVA FERROVIA

TRAPANI PER CALATAFIMI A CASTELLAMMARE

Da più anni a questa parte le popolazioni e le Rappresentanze di questa Provincia si sono seriamente occupate nel far opera per ottenere la costruzione di una nuova linea ferroviaria la quale da Trapani per Calatafimi dovrebbe allacciarsi alla linea Sicula-occidentale, mettendo capo a Castellammare del Golfo.

Questa nuova linea, di tanto evidente interesse per noi che conosciamo le condizioni economiche della provincia, è oramai divenuta indispensabile, e tale può esser considerata anche da coloro che sono disinteressati nella questione, per poco che si rifletta che nello stato attuale delle nostre comunicazioni ferroviarie l'esteso territorio da Mazzara per Trapani a Castellammare si viene a trovare in una posizione assai sfavorevole, tanto nelle comunicazioni proprie, quanto in quelle col rimanente della Isola. Vi ha di più nello stato attuale ferroviario, Castellammare, Alcamo, Salemi, Calatafimi, e Comuni e territori propinqui, si trovano in fatto più distanti da Trapani, sbocco marittimo, Capoluogo di Provincia, e centro delle amministrazioni giudiziaria, finanziaria e politica, di quanto lo erano prima. E la ragione è evidente, per poco che si rifletta che per arrivare a Trapani la linea Sicula-occidentale, quando è giunta in Castellammare si dilunga in una curva immensa per Castelvetro, Mazzara e Marsala, val quanto di-

re devia in modo assai considerevole rendendo malagevoli e disastrose le comunicazioni tra tutti i su mentovati Comuni ed il Capoluogo di Provincia. E d'altro canto, non solo Trapani, ma Mazzara e Marsala, dovendo per giungere in Palermo — solo punto attinto il quale possono mettersi in comunicazione col resto dell'Isola, e quindi col Continente, devono fare in senso inverso la medesima curva, la quale dilunga di molto la via.

Diciamo questo, non mica per manifestare apprezzamenti poco benevoli in ordine alla linea attuale. Questa linea a suo tempo fu discussa e ritenuta utile a tutti gli interessi provinciali, lo è ancora — lo sarà sempre. Ma appunto perché tale, e perché svolgendosi in queste condizioni ha creato le dette conseguenze, e sorto e si è imposto come evidente necessità il progetto complementare di una nuova linea; di questa nuova linea che da Trapani per Calatafimi deve metter capo a Castellammare.

Il R Governo ha accolto in modo benevolo il progetto, gli studi si sono fatti, le proposte si sono concordate. È tempo di dar corpo al disegno, e tempo di promuovere l'attuazione del nostro voto, oggi che con la nuova legislazione ferroviaria in corso di discussione si preparano le costruzioni delle nuove linee complementari in Italia.

Gli e perciò che i Consigli Comunali di questa Provincia maggiormente interessati, e la Depu-

tazione provinciale hanno rassegnato al R Governo un voto perché deliberi la costruzione della nuova Ferrovia da Trapani per Calatafimi a Castellammare del Golfo, giusta il progetto già approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, facendola assumere alla Società concessionaria della rete Sicula, di cui nel disegno di legge per le Convenzioni ferroviarie.

La nostra Camera di Commercio ha recentemente deliberato un voto simile, e lo ha caldamente raccomandato al Signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN BUENOS AIRES

Segnaliamo con vero compiacimento la costituzione di una Camera di Commercio Italiana in Buenos Aires, e ci affrettiamo applaudire all'opera benemerita, diretta a tutelare i nostri interessi e rendere bene accetto il nome italiano in quelle lontane regioni.

La nuova Camera è composta come segue

Consiglio Direttivo

Cav PARODI DOMENICO — Presidente
Cav GANDOLEI GAETANO — V-Presidente
Cav GAVALLI ALESSANDRO — Tesoriere

Consiglieri

Ambrosetti Cav Tommaso — Berta sig. Francesco — Coprile sig. Enrico — Carminoti sig. Giuseppe — Cina sig. Giuseppe — Cichero sig. Fortunato — Devoto sig. Tommaso — De Maria sig. Pietro — Gamble sig. Emanuele Imperiale sig. Giuseppe — Larco Cav Stefano — Mondelli Cav Giovanni — Maltoli sig. Eugenio — Pollini Cav Serafino — Podestà sig. Giacomo — Pietranera sig. Tommaso — Storni sig. Giovanni — Viale sig. Bartolomeo — Luigi Spinelli, Segr.

Riserbandoci di parlare più estesamente dei rapporti economici che possono e debbono svolgersi in seguito a questo fatto significativo, diciamo sin da ora che la Camera di Trapani sarà lieta di partecipare al movimento che va ad istituirsi, come è stata pronta a sottoscrivere per i sussidi alle Camere Italiane all'Estero, promossi dal Ministero

REGOLAMENTO PER LA DISINFEZIONE DEGLI STRACCI

Il Ministro dell'Interno

Vista la Legge 20 marzo 1865 allegato C sulla sanità pubblica,

Visto che gli interessi industriali reclamano che sia permessa la riattivazione nel Regno del commercio degli stracci, dei cenci, degli abiti vecchi non lavati, degli effetti lettereschi usati, delle cimose e filacce

Ritenuto che le condizioni sanitarie permettono ora di poter accogliere quei voti, purché il permesso da accordarsi sia circondato da tutte quelle cautele che, rispettato il diritto di proprietà, sono consentite dalla Legge, per tutelare la pubblica incolumità dai pericoli inerenti a quel commercio ed ampiamente confermati dalla recente esperienza,

Sentito il Consiglio superiore di sanità,

DECRETA

Art 1 Dai Circondari o Distretti del Regno rimasti interamente immuni dal colera, potrà farsi l'esportazione di cenci, stracci, abiti vecchi non lavati, effetti lettereschi usati, cimose e filacce con che il loro trasporto sia eseguito coll'accompagnamento di un certificato del Sindaco del Comune dal quale sono estratti, vidimato dall'autorità politica del Circondario, comprovante la loro provenienza da un Comune e Circondario incolume, e nel luogo di destinazione sieno sottoposti a regolare disinfezione sotto la sorveglianza dell'autorità comunale

Il certificato dovrà indicare la natura, il peso ed il modo di imballaggio della merce onde impedirne la sostituzione

Art 2 Dai Circondari o Distretti del Regno che hanno avuto Comuni infetti da colera, la esportazione di detti generi non potrà compiersi se non dopo che sarà fatta ad essi subire una rigorosa disinfezione, praticata sotto la sorveglianza immediata di agenti Governativi designati volta per volta dal Prefetto o Sotto Prefetto o Commissario Distrettuale, ed a spese degli interessati

Art 3 Chi vorrà compiere la esportazione di che all'articolo precedente, do-

vrà presentare analoga istanza al Prefetto od al Sotto Prefetto o al Commissario Distrettuale indicando nella medesima il luogo dove trovasi la merce da espurgare, la quantità e natura della stessa, ed il Comune al quale è destinata, obbligandosi al pagamento delle spese inerenti alla sorveglianza dell'operazione

Art 4 Computa che sia la disinfezione, il Prefetto o Sotto Prefetto o Commissario Distrettuale ne rilascerà apposito certificato col quale dovrà essere accompagnata la merce di cui si vuole permettere la uscita da quel Circondario o Distretto, avvertendo immediatamente della spedizione l'autorità Comunale del luogo di destinazione.

Il certificato dovrà esprimere la precisa quantità e qualità della merce ed il modo in cui ne è preparata la imballatura affinché possa riconoscersi con facilità se la medesima abbia subito sostituzione con altra non disinfettata.

Art 5 L'autorità comunale del luogo in cui arriva la merce della quale trattasi la farà sottoporre sotto la propria sorveglianza e responsabilità ad una seconda disinfezione

Art 6 Gli stracci esportati dai Circondari rimasti incolumi o da quelli stati infetti, senza certificato d'origine per i primi, o quello della subita disinfezione per i secondi, e così pure gli altri che si riconoscessero sostituiti a quelli indicati nei certificati, saranno sequestrati in qualunque punto ne venga fatta scoperta e sottoposti a spese del proprietario ad una disinfezione prolungata nel periodo di 48 ore

I contravventori saranno soggetti alle pene di polizia stabilite dal codice penale

Art 7 Da oggi in poi sarà pure permessa la introduzione dalla Svizzera, e dal Tirolo dei cenci e degli stracci con che sieno presentati ai confini accompagnati da un certificato di origine comprovante che essi provengono da un Comune incolume, e nel luogo di destinazione sieno assoggettati sotto la sorveglianza dell'autorità Comunale a regolare disinfezione

Art 8 Da oggi in poi sarà pure permessa la introduzione nel Regno di tutte le merci indicate dall'art 1° provenienti dalla Francia, dalla Corsica, dalla Tunisia e dalla Spagna, con che giungano accompagnate da un certificato dell'autorità del luogo di origine comprovante che esse sieno state assoggettate a rigorosa disinfezione, ed al loro arrivo a destinazione sieno nuovamente sottoposte ad altra rigorosa disinfezione sotto la

sorveglianza e responsabilità dell'Autorità Politica

Il divieto assoluto di importazione resta quindi fermo soltanto fino a nuovi ordini verso le provenienze dall'Algeria

Art 9 Le disinfezioni dovranno compiersi sempre per cura ed a spese degli interessati sotto la sorveglianza delle autorità sopra indicate, e nel Regno dovranno essere fatte col gaz acido solforoso sviluppato dalla combustione dello zolfo nella proporzione approssimativa di 30 grammi di zolfo per ogni metro cubo di capacità dell'ambiente in cui la merce dovrà essere deposta distesa in istrati sottili, e prolungate per la durata di 24 ore

Art 10 Le persone impiegate nello smagazzinamento degli stracci raccolti nei Comuni nei quali ha regnato l'epidemia dovranno essere tenute segregate e sottoposte a bagno generale disinfettante, e disinfettate nelle loro vestimenta prima di porle in libertà

Art 11 Queste disposizioni avranno vigore in tutto il Regno comprese le Isole di Sardegna, Sicilia ed adiacenti dove perciò restano revocate da questa data le disposizioni previste circa l'importazione delle merci dal continente dall'Ordinanza N 10 del 30 giugno p. p. ed ogni altra contraria al presente.

Art 12 I Signori Prefetti designeranno i Circondari o Distretti immuni della propria Provincia nei quali la esportazione delle merci di che trattasi potrà farsi mediante il rilascio del certificato di origine e gli altri nei quali non potrà eseguirsi se non previa disinfezione e speciale permesso del Prefetto o Sotto Prefetto o Commissario Distrettuale e ne informeranno tutte le autorità Governative e Comunali della Provincia, le autorità ferroviarie, le Camere di Commercio e la forza pubblica, perché tutte nei limiti della rispettiva competenza, coadiuvino ed assicurino l'esecuzione di quanto dispone il presente Decreto

Roma, 17 dicembre 1884

Pel Ministro

MORANA

A complemento della superiore ordinanza crediamo utile pubblicare le seguenti istruzioni emanate dal Ministero, e comunicate alla Camera di Commercio dalla Onorevole Prefettura

Costando al Ministero dell'Interno che in qualche luogo, nel lodevole intendimento di esercitare migliore vigilanza

alle disposizioni emanate coll'ordinanza ministeriale 17 dicembre 1884, si fa eseguire la disinfezione degli stracci alle stazioni di partenza anziché al luogo di effettiva destinazione, mi premuro avvertire a nome del detto Ministero, per opportuna norma della S. V. che la suddetta ordinanza prescrive la disinfezione sia eseguita nel luogo di destinazione degli stracci, ossia nel Comune ove sono le cartiere opifici, magazzini del destinatario ed ove ritensi possibile di trovarsi locali adatti all'operazione.

LA FIERA DEI VINI NAZIONALI DI ROMA

Anche in questo anno si terrà in Roma, in occasione del Carnevale, la consueta Fiera di Vini. Ne è iniziatore il *Circolo Enofilo Italiano* sedente in Roma, ed avrà luogo nell'Anfiteatro *Alhambra* dal 7 al 17 febbraio prossimo.

Oltre i premi numerosi in Medaglie di oro, argento e bronzo, ed in menzioni onorevoli che si distribuiranno alle varie categorie di Vini, in cui sono divisi i Concorsi cioè di Vini comuni da pasto bianchi e rossi, Vini fini da pasto bianchi e rossi, Vini da taglio, Vini spumanti, Vini da *dessert*, e *Vermouth*, sono stati indetti due Concorsi speciali con Premi di onore. Uno di questi Concorsi è per i *Vini comuni da pasto di oltre l'anno*, e destinata in premio una grande Medaglia di oro, e l'acquisto del vino premiato per l'ammontare di lire 1,000 non possono prendervi parte altro che coloro che abbiano una produzione annua di almeno 500 ettolitri di vino, e che ne tenghino in Fiera 10 ettolitri. L'altro Concorso è per i *Vini da taglio*, ai quali è destinata in premio una grande Medaglia di oro, purché però il concorrente provi di produrre annualmente 1,000 ettolitri di tal vino, e ne abbia in Fiera 5 ettolitri.

È stata deliberata un'utile innovazione nella composizione della Commissione giudicante dei premi, la quale consiste nel far nominare dagli stessi espositori una metà di tal Commissione.

In occasione della Fiera dei Vini si terrà pure in Roma il Primo Congresso degli Enofilo Italiani, nel quale saranno discussi temi importanti riguardanti specialmente il Commercio dei Vini.

Il tempo utile per inviare le domande di ammissione alla Fiera spira col 31 gennaio. Chi vorrà schiarimenti in proposito potrà dirigersi alla Commissione ordinatrice della Fiera che risiede in Roma, Via Palermo, 61 oppure alla Ca-

mera di Commercio od al *Comizio Agrario del Circondario*, ove saranno fornite tutte le informazioni relative a questa Fiera, e saranno distribuiti pure il Regolamento ed i moduli per le domande di ammissione. Le ferrovie accorderanno le consuete riduzioni sui trasporti, tanto per i Vini, quanto per le persone che andranno a Roma per assistere alla Fiera.

Quantunque le circolari del *Circolo Enofilo*, non che i regolamenti della Fiera e i moduli per le domande di ammissione sono giunti assai tardi, la Camera di Commercio diramo sollecito invito ai produttori enologici di questa Provincia. Vogliamo augurarci che essi sieno giunti in tempo di partecipare alla Fiera.

TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Spagna, egualmente animati dal desiderio di restringere i vincoli di amicizia che uniscono i due paesi, e volendo migliorare ed estendere le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato a questo scopo ed hanno nominato per loro plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Il signor Pasquale Stanislao Mancini, Gran Croce decorato del Gran Cordone dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Cavaliere dell'Ordine del Merito Civile di Savoia, ecc., ecc., Ministro di Stato, Deputato al Parlamento nazionale, e Suo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri,

Il signor Agostino Magliani, Gran Croce decorato del Gran Cordone dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Senatore del regno e Suo Ministro Segretario di Stato per le Finanze, e

Il signor Bernardino Grimaldi, Comendatore dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Grand'Ufficiale della Corona d'Italia, ecc., Deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA

Il signor D. Filippo Mendenz de Vigoy Osorio, Gran Cordone dell'Ordine di Carlo III e d'Isabella la Cattolica, Gran Cordone dell'Ordine della Corona d'Italia, ecc., ecc., Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. il Re d'Italia.

I quali, dopo essersi comunicati i loro

pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli.

Art. 1. Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra il regno d'Italia e il regno di Spagna.

I cittadini dei due Stati non pagheranno, a ragione del loro commercio e della loro industria, nei porti, città o luoghi qualsiasi dei paesi rispettivi, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedano temporariamente, altri o più elevati diritti, tasse, imposte o patenti, sotto qualsivoglia denominazione, che quelli che sono o saranno riscossi sui nazionali, e i privilegi, immunità ed altri favori qualunque di cui godessero in materia di commercio, d'industria e di navigazione i cittadini di uno dei due Stati saranno comuni a quelli dell'altro.

Art. 2. Gli italiani in Spagna e reciprocamente gli spagnuoli in Italia godranno, al pari dei cittadini del paese, della pienezza dei diritti civili, nonché di tutti i privilegi, immunità ed esenzioni loro conceduti dalla convenzione consolare del 21 luglio 1867, i quali si intendono interamente confermati col presente trattato.

Gli italiani nati in Spagna, i quali siano ivi chiamati al servizio militare, dovranno, qualora i documenti da essi presentati non fossero ravvisati sufficienti ad accertare la loro origine, fornire alle autorità competenti, entro l'anno susseguente, un certificato comprovante che essi hanno soddisfatto alla legge del reclutamento in Italia. E reciprocamente gli Spagnuoli nati in Italia, i quali, per aver raggiunta l'età prescritta, siano ivi compresi nel contingente militare, dovranno presentare alle autorità civili o militari competenti un certificato da cui risulti che essi hanno concorso all'estrazione in Spagna.

In difetto di tal documento, in debita forma, l'individuo chiamato a prestar servizio militare nel paese in cui è nato dovrà far parte del contingente del suo distretto.

Art. 3. Gli italiani in Spagna, e reciprocamente gli spagnuoli in Italia, godranno per tutto ciò che concerne i brevetti d'invenzione, le marche di fabbrica o di commercio, come pure i disegni o modelli industriali e di fabbrica di ogni specie, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali.

In conseguenza essi avranno la stessa protezione di questi e le stesse azioni legali contro ogni offesa recata ai loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle formalità e delle condizioni imposte

ai nazionali dalla legislazione interna di ciascuno Stato

Il diritto esclusivo di sfruttare un disegno o modello industriale e di fabbrica non può avere a profitto degli italiani in Spagna e reciprocamente a profitto degli spagnuoli in Italia, una durata più lunga di quella fissata dalla legge del paese a riguardo dei nazionali.

Se il disegno o modello industriale o di fabbrica appartiene al dominio pubblico nel paese di origine, esso non potrà formare oggetto di godimento esclusivo nell'altro paese.

Le disposizioni dei due paragrafi precedenti sono applicabili alle marche di fabbrica o di commercio.

I diritti degli italiani in Spagna, e reciprocamente i diritti degli spagnuoli in Italia non sono subordinati all'obbligo di sfruttarvi i modelli o disegni industriali o di fabbrica.

Rimane inteso che le marche di fabbrica alle quali si applica il presente articolo sono quelle che nei due paesi sono legittimamente acquisite agli industriali o negozianti che ne usano, vale e dire che il carattere di una marca di fabbrica italiana deve essere valutato secondo la legge italiana, come quello di una marca spagnuola deve essere giudicato secondo la legge spagnuola.

Art. 4 I fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio italiani che viaggiano in Spagna per conto di una casa italiana, e reciprocamente i fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio spagnuoli che viaggiano in Italia per conto di una casa spagnuola, potranno fare, senza esservi assoggettati ad alcuna tassa, acquisti per i bisogni della loro industria e raccogliervi ordinazioni, con o senza campioni, ma senza fare spaccio di mercanzie.

Art. 5 Gli articoli soggetti a dazio d'entrata che servono di campioni e che vengono importati in uno dei due paesi da fabbricanti, mercanti o viaggiatori di commercio dell'altro, saranno dall'una e dall'altra parte ammessi in franchigia temporaria mediante le formalità di dogana necessarie per assicurarne la riesportazione o la reintroduzione nel deposito. Queste formalità saranno regolate di comune accordo fra i due Governi.

Art. 6 Gli oggetti d'origine o di manifattura spagnuola enumerati nella tariffa A, unita al presente trattato ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Italia coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali.

Gli oggetti d'origine o di manifattura italiana enumerati nella tariffa B, unita

al presente trattato, ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Spagna coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali.

Art. 7 Le mercanzie di ogni specie le quali attraversino ognuno dei due Stati saranno esenti da qualunque diritto di transito.

Art. 8 Ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a far profitare l'altra, immediatamente e senza compenso, di ogni favore o di ogni privilegio o ribasso nelle tariffe dei dazi d'importazione o d'esportazione che una di esse ha accordato o potesse accordare ad una terza potenza.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano, inoltre, a non stabilire l'una verso l'altra alcun diritto o divieto d'importazione o di esportazione il quale non sia in pari tempo applicabile alle altre nazioni.

Il trattamento della nazione più favorita è reciprocamente garantito a ciascuna delle Alte Parti contraenti per tutto ciò che riguarda il consumo, il deposito, la riesportazione, il transito, il trasbordo di merci, il commercio e la navigazione in generale.

(Continua)

VINCENZO SARACENI, Gerente responsabile

ISTITUTO CONVITTO ZEI

O DEI PADRI DI FAMIGLIA

FIRENZE — Via Ricasoli n. 9, palazzo Ricasoli

Questo Istituto Convitto è il più antico ed accreditato per studi, per disciplina ed eletta clientela.

Il trattamento dei convittori è riconosciuto superiore ad ogni altro è il più conveniente sotto ogni riguardo.

Vi si compiono il *Corso elementare, Tecnico, Ginnasiale e liceale*, i corsi preparatori ai *Collegi militari R. Scuola di Modena, Regia Scuola di Marina, R. Accademia di Torino*, e impieghi civili.

V'ha pure l'insegnamento della *lingua e letteratura Francese Inglese, Tedesca e Spagnuola*.

Vi sono apposite sale per la *scherma*, per la *ginnastica* e per gli esercizi militari.

THE PULLMAN COMPANY LIMITED

AGENZIA

ORLANDI BONFIGLIO & C.

Corso Vittorio Emanuele, 112-113

MESSINA

La Ditta Orlandi Bonfiglio e C., rappresentante la Società Pullman, è facultata di vendere i biglietti per i posti delle Vetture Pullman che fanno il servizio fra Reggio Calabria e Napoli.

Chiunque fuori Messina volesse fissare i posti preventivamente, può rivolgersi per lettera o telegramma alla suddetta Ditta.

Indirizzo telegrafico *Orlandi* — Messina



REALE COMPAGNIA ITALIANA

DI ASSICURAZIONI GENERALI

sulla vita dell'uomo

Fondata nell'anno 1862, premiata con Medaglie d'oro all'Esposizione di Milano 1881 e di Lodi 1883

SEDE SOCIALE — MILANO

Via Monte Napoleone N. 22 — Palazzo proprio

GARANZIE

Capitale sociale in N. 1250 Azioni nominative da L. 5 000 cadauna L. 6 250 000

Capitale versato L. 625 000
 Obbligazioni degli Azionisti » 5 625 000
 Altre Attività, Stabili e Valori » 14 130 000

Totale delle Garanzie L. 20 380 000
 oltre i premi futuri dovuti dagli assicurati

Assicurazioni di Capitali

pagabili ai figli od eredi in caso di morte dell'assicurato o ad epoche determinate

Rendite Vitalizie

Rivolgersi alla Direzione della Reale Compagnia od in Trapani ai signori L. Marro-ne e C. — In Napoli, Agenzia Generale, S. Giacomo, 6

AGLI ARTIERI ED ALLE FAMIGLIE!!

LE MIGLIORI MACCHINE

DA CUCIRE

HOWE (originali)

Marca A per famiglia L. 135
 » B per sarti » 144
 » C per calzolari » 153

SINGER (sistema FRISTER & ROSSMAN con macchinetta per incannare le spole) per famiglia L. 129
 Medium per sarti e calzolari » 144

WHEELER & WILSON (originale Num. 8) » 158
 (Macchina silenziosa, la migliore per biancheria)

Macchine a mano di vari sistemi da potersi adattare anche al pedale da L. 69 a 107

Rivolgersi alla Banca del Popolo in Trapani, Piazza Marina

Istruzione gratuita

Pagamento a rate mensili da Lire 6.

Tipografia Gius. Gervasi-Modica